

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 settembre 2003, n. 0315/Pres.

**Regolamento per la concessione ai Comuni dei finanziamenti per le operazioni di disinfestazione da simulidi.**

---

Modifiche apportate da:

Legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (B.U.R. 9/11/2016, S.O. n. 50).

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Destinatari dei finanziamenti
- Art. 3 Criteri di assegnazione di finanziamenti
- Art. 4 Criteri di riparto dei finanziamenti
- Art. 5 Modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti
- Art. 6 Modalità d'inoltro delle domande di contributi
- Art. 7 Disposizioni transitorie

Art. 1  
*(Finalità)*

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 4, comma 9, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1.

Art. 2  
*(Destinatari dei finanziamenti)*

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono destinati ai Comuni, nel cui territorio si manifestano infestazione da simulidi, nella misura massima del 100% della spesa relativa alle operazioni di disinfestazione effettuate direttamente dai Comuni o tramite ditte specializzate ovvero attraverso l'intervento, con personale e attrezzature proprie, dalle Aziende sanitarie competenti per territorio.

Art. 3  
*(Criteri di assegnazione di finanziamenti)*

1. Le risorse disponibili annualmente per i finanziamenti di cui all'articolo 1 sono destinate ai Comuni capofila che abbiano sottoscritto con altri Comuni un protocollo d'intesa per gestire in forma associata gli interventi di disinfestazione da simulidi.

Art. 4  
*(Criteri di riparto dei finanziamenti)*

1. Nella determinazione dell'ammontare dei finanziamenti assegnati con i criteri di cui all'articolo 3 si tiene conto dei seguenti parametri, nelle percentuali indicate a fianco degli stessi:

- a) il 60% in relazione alla quantità di prodotto da utilizzare (*Bacillus thuringiensis*) per la disinfestazione;
- b) il 20% in relazione al numero di siti (stazioni) di trattamento;
- c) il 20% in relazione all'estensione territoriale di Comuni interessati.

Art. 5  
*(Modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti)*

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi entro 60 giorni dall'esecutività della D.G.R. di programma annuale, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996 e successive modificazioni.

2. L'erogazione dei finanziamenti avviene con le seguenti modalità:

- a) il 50% contestualmente alla concessione;
- b) il restante importo successivamente alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo del rendiconto di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000.

3. Nel caso in cui la quota delle risorse assegnate non sia stata utilizzata o sia stata parzialmente utilizzata il Comune beneficiario dovrà restituire l'importo eccedente entro i termini previsti per la rendicontazione di cui al comma 2.

#### Art. 6

*(Modalità d'inoltro delle domande di contributi)*

1. I contributi di cui all'articolo 1 vengono concessi su istanza del Comune capofila interessato, da presentare alla Direzione regionale sanità e politiche sociali entro il 31 gennaio di ogni anno<sup>1</sup>.

2. A corredo dell'istanza il Comune deve trasmettere la seguente documentazione:

- a) sintetica relazione tecnica illustrativa degli interventi ed attività svolti nell'anno precedenti ed i risultati ottenuti;
- b) breve relazione illustrativa dell'attività programmata, con indicazione della quantità di prodotto (*Bacillus thuringiensis*) che sarà utilizzato per la disinfestazione ed il numero di siti (stazioni) di trattamento.
- c) delibera di approvazione del protocollo d'intesa per la regolamentazione dell'attività di disinfestazione da simulidi.

#### Art. 7

*(Disposizioni transitorie)*

1. Per l'anno 2003 sono prese in considerazione le domande inviate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro il 1° marzo 2003, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 33, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.

---

<sup>1</sup> Con riferimento all'anno 2016 i termini per presentare da parte dei Comuni capofila la domanda di contributo per infestazioni di simulidi, di cui all' articolo 4, comma 9, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono riaperti per la durata di sette giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (B.U.R. 9/11/2016, S.O. n. 50).